



CITTÀ DI RAGUSA



www.comune.ragusa.it

SETTORE VIII



Corpo di Polizia Municipale e politiche della sicurezza urbana

III Servizio "Vigilanza Territoriale e Polizia Stradale"

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 676749 - Fax 0932 248826
e mail: viabilita.pm@comune.ragusa.gov.it

Prot. 217/T

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con nota del 26/09/2020 il Sig. Difalco Giovanni, in qualità di titolare dell'omonima impresa di trasloco mobili, per l'effettuazione dei lavori di trasferimento di mobili e suppellettili verso un immobile ubicato in Via Scalo Merci 8, ha chiesto un provvedimento viabilistico di divieto di sosta, con rimozione dei veicoli in divieto, su ambo i lati della Via Scalo Merci, nel tratto compreso tra il numero civico 6 ed il numero civico 8, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 del 03 ottobre 2020;

CONSIDERATO che a tal fine si ritiene necessario adottare un provvedimento viabilistico di divieto di sosta, con rimozione dei veicoli in divieto, su ambo i lati della Via Scalo Merci, nel tratto compreso tra il numero civico 6 ed il numero civico 8, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 del 03 ottobre 2020;

RITENUTO che i provvedimenti amministrativi sono finalizzati ad un regolare svolgimento dei lavori ed alla tutela della sicurezza delle persone, delle cose e nell'interesse generale della circolazione;

VISTI gli artt. 5 c. 3° e 7 del Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada*;

VISTA la legge 24/11/1981 N° 689;

VISTO l'art.53 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

il divieto, su ambo i lati della Via Scalo Merci, nel tratto compreso tra il numero civico 6 ed il numero civico 8, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 del 03 ottobre 2020.

E' fatto obbligo alla ditta richiedente a provvedere alla messa in opera e alla vigilanza sull'efficienza della necessaria prescritta segnaletica diurna e notturna di cantiere in osservanza alle norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.L.vo 30/4/1992, n. 285 e dall'art. 30 all'art. 43 del regolamento d'esecuzione e d'attuazione del codice della strada, D.P.R. 16/12/1992, n. 495 così come modificato dal D.P.R. 16/09/96, n. 610.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti* che decide in merito e/o al Tar di Catania o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ente nonché all'albo informatico dell'Ente.

Ragusa li, 26 settembre 2020

Cis Antonino Fiorenza

